

polizza cristalli e vetri

Zurich Insurance Company S.A.
Sede a Zurigo - Capitale fr. sv. 825.000.000 i.v.
Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Registro Commercio Zurigo n. 3.749.620.001
www.zurich.it



ZURICH

COMP. 1	NUMERO POLIZZA	RAMO 11	RISCHIO 01	COD.	AGENZIA	COD. PRODUTTORE
----------------	----------------	----------------	-------------------	------	---------	-----------------

CONTRAENTE			
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		CODICE FISCALE/PARTITA IVA	
VIA, PIAZZA, ETC. INDIRIZZO		N° CIVICO	
C.A.P.	LOCALITÀ	FRAZIONE	PROVINCIA NAZIONE

DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO					
DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL	SCADENZA RATE	FRAZIONAMENTO	RESCINDIBILE DAL	DATA EMISSIONE
		DI OGNI ANNO			

POLIZZE SOSTITUITE (Valori espressi in Euro)				
RAMO	NUMERO POLIZZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	PREMIO PAGATO SINO AL	RIMBORSO PREMIO

PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in Euro)				
(Premio sino al al netto del rimborso)		Premio Rate successive		Premio annuo
Premio alla firma Lordo	di cui IMPOSTE	Premio Lordo	di cui IMPOSTE	Premio Lordo
Scomposizione Premio				
Incidio ed elementi naturali				
Altri danni ai beni				
TOTALE				

PERFEZIONAMENTO				
L'IMPORTO DI EURO		A SALDO DEL "PREMIO SINO AL " È STATO INCASSATO OGGI		L'ESATTORE
L'INCASSO È STATO EFFETTUATO DA SUBAGENTE O PRODUTTORE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N°	DEL	L'AGENTE

INDICIZZAZIONE	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	In caso affermativo, trova applicazione l'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione

VINCOLO	
<input type="checkbox"/> SI	SCADENZA
In caso di vincolo, vedi Testo Allegato	

COASSICURAZIONE	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	In caso affermativo, vedi Riparto Allegato

CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICATE AL CONTRATTO	
Sono operanti le "Condizioni Particolari" riportate nell'allegato n. che forma parte integrante della presente polizza	

N° AUTORIZZAZIONE

ENTI ASSICURATI	
Tutte le lastre integre e senza difetti di cristallo, specchio e vetro - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - poste su vetrine, porte, finestre, banchi o mensole, comprese le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e le insegne luminose. Qualora l'assicurazione riguardi enti ubicati in fabbricato civile la garanzia è limitata alle lastre pertinenti esclusivamente gli ingressi, le scale ed i vani ad uso comune del fabbricato stesso.	

GARANZIE PRESTATE	
Rotture, dovute a cause accidentali od a fatto di terzi, comprese quelle avvenute in occasione di furti, consumati o tentati - rapine - incendio - scoppi - esplosioni - fulmini - dimostrazioni di folla - scioperi - serrate - tumulti popolari - atti di vandalismo - sabotaggio - terrorismo - cicloni - uragani - trombe d'aria - bufere - tempeste - grandine.	

UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI	
VIA _____ N° _____ C.A.P. _____ LOCALITÀ _____	
A <input type="checkbox"/> in fabbricato adibito ad abitazione civile e/o uffici	B <input type="checkbox"/> nei locali adibiti a negozio di _____

FORMA DI GARANZIA E SOMMA ASSICURATA (comprensiva del costo di installazione)	
A VALORE TOTALE:	A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (opera la condizione particolare)
per tutte le lastre complessivamente	per la lastra di maggior valore
Euro _____ con il limite di Euro _____	Euro _____ con il limite di Euro _____

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 del Codice Civile)	
Agli effetti della validità della garanzia, il Contraente dichiara che:	
a) agisce in qualità di proprietario e per conto di chi spetta;	
b) nel triennio precedente le lastre non soffersero danni di rottura; in caso contrario quali? _____	
c) gli enti assicurati non riguardano serre, officine, industrie in genere e non sono posti in chioschi o simili;	
d) tutte le lastre si trovano in perfetto stato di integrità;	
e) le lastre non sono assicurate presso altre Società, in caso contrario quali? _____	
f) limitatamente alla forma di garanzia "a valore intero", le somme assicurate con la presente polizza rappresentano il valore complessivo di tutte le lastre esistenti nei locali sopra indicati, comprensivo del costo di installazione.	

IL CONTRAENTE	ZURICH INSURANCE COMPANY Rappresentanza Generale per l'Italia
---------------	--

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 6 - Facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro; - Art. 7 - Tacita proroga; - Art. 15 - Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo; - Art. 16 - Assicurazione presso diversi Assicuratori - obbligo di richiedere l'indennità a ciascun Assicuratore, esclusione di responsabilità con gli altri Assicuratori; - Art. 18 - Indicizzazione.	
---	--

IL CONTRAENTE

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 30/6/2003, N° 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)	
Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d.lgs 30/6/2003 n. 196), Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la/le Sua/Vostre firma/e in calce.	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Inoltre, barrando una delle caselle a lato, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
Firma del Contraente	Firma degli eventuali altri interessati

CONDIZIONI GENERALI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Compagnia: l'Impresa Assicuratrice.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Polizza Cristalli e vetri



Articolo 6

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 7

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno

60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione cristalli

Articolo 11

Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato del danno a lui derivato per la sostituzione degli enti assicurati in seguito a rottura dovuta a causa accidentale, a fatto proprio o di terzi.

Articolo 12

Rischi esclusi

Sono escluse dall'assicurazione le rotture:

- verificatesi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, allagamenti, alluvioni, frane, smottamenti;
- derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- derivanti da emanazione di calore o da radiazioni atomiche;
- determinate da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- ai bordi delle lastre scorrevoli;
- dei lucernari.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.

Articolo 13

Obbligo di avviso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto entro il termine di tre giorni dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Articolo 14

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla somma dell'importo relativo al valore a nuovo degli enti assicurati al momento del sinistro e di quello del loro costo di installazione, meno il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Nel caso di assicurazione parziale, la Compagnia risponde dei danni in proporzione.

La Compagnia a sua scelta provvede all'indennizzo mediante pagamento in contanti o sostituzione degli enti danneggiati.

Articolo 15

Procedimento per la determinazione dell'indennizzo - Nomina e mandato dei Periti

La determinazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti concluso o direttamente fra le Parti stesse oppure, a richiesta anche di una sola di esse, fra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro lo richiede, il terzo Perito dev'essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.

In ogni caso i Periti devono riferire sulle circostanze del sinistro e sulla

corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e le dichiarazioni risultanti dalla polizza. I risultati concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegabile, sono obbligatori fra le Parti rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito: quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di pagare detta spesa prelevando il relativo importo dall'indennizzo spettantegli.

Articolo 16

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi enti e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Articolo 17

Rinuncia all'azione di rivalsa

Nei confronti dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato (in caso di assicurazione riguardante esercizi commerciali o uffici) o dei condomini, degli inquilini, dell'Amministrazione e del personale addetto alla manutenzione del fabbricato (in caso di assicurazione riguardante un fabbricato civile) la Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per la somma pagata, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile.

Articolo 18

Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le somme assicurate, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 10%;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

CONDIZIONE PARTICOLARE

(valida solo se l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto)

Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. pertanto, nella

determinazione dell'ammontare del danno, non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.